Prot. n. F25/RNS
Bologna, 18 marzo 2020

Il Governo ha approvato il **Decreto-legge 17 marzo 2020**, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 70 (Serie Generale) del **17 marzo 2020**.

Ai sensi dell'art. 127 il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il **Decreto-legge 17 marzo 2020**, **n. 18** (d'ora in poi "decreto") è strutturato in cinque Titoli ciascuno dei quali è dedicato ad uno specifico comparto di misure:

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Con la presente circolare ci soffermeremo sulle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese del Titolo IV relative alle **sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi**.

Saranno successivamente emanate ulteriori circolari di approfondimento sulle principali misure di sostegno di interesse per le associate introdotte con il decreto-legge.

*** ***

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI

Rispetto a tali misure, con la comunicazione urgente (Prot. n. RNS F24 del 16 marzo 2020) abbiamo già anticipato il contenuto della previsione della **cd. rimessione in termini per i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020** prevista con l'art. 60 del decreto cura Italia).[1]

Trattasi di una **mini proroga**, estesa a tutti i contribuenti, **al 20 marzo 2020** riferita a tutte le tipologie di pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni **in scadenza il 16 marzo 2020** compresi i versamenti tributari e i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale misura è in vigore con effetto retroattivo al 16 marzo 2020.

[1] Vedasi anche **Comunicato stampa n. 50 del Ministero delle finanze del 13 marzo 2020**

Per chi decide di avvalersi della proroga, i versamenti dovranno essere effettuati il prossimo 20 marzo 2020 (in luogo del 16 marzo originario) salvo che per i soggetti che abbiano i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione delle ulteriori misure di sospensione.

Il governo ha, infatti, varato due ulteriori misure di ***"sospensione"*** a sostegno della crisi di liquidità determinata dall'emergenza sanitaria riservate l'una a specifici settori di attività e l'altra alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni.

Tali previsioni sono contenute negli articoli 61 e 62 del decreto, più precisamente:

- **Art. 61** – "*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*"
- **Art. 62** – "*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*"

Nonostante l'analoga formulazione della rubrica delle norme, trattasi di due misure di sospensione diversamente strutturate.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'art. 61 modifica e allo stesso tempo amplia la portata delle misure settoriali di sospensione dei versamenti già introdotte con il **D.L. 2 marzo 2020 n. 9** intitolato "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"([2])

Il D.L. n. 9/2020 all'articolo 8 ha originariamente previsto una specifica sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi destinata al solo **settore turistico-alberghiero**.
In base a tali previsioni, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la propria sede legale od operativa nel territorio dello Stato **possono sospendere dal 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020) e sino a tutto il 30 aprile 2020:**
a) i termini relativi ai **versamenti delle ritenute** alla fonte operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente), art. 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e art. 29 (ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del DPR n. 600/1973;
b) i termini relativi agli **adempimenti ed ai versamenti** dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**
Il comma 3 del citato art.8 DL 9/2020 dispone per le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero con domicilio fiscale, sede legale od operativa nei comuni della c.d. *zona rossa*, individuati nell'allegato 1 del **DPCM 1° marzo 2020** ([3]), l'applicazione dell'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 ([4]) che impone ai

[2] Si rinvia alla nostra circolare a commento dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 prot. n.RNS F17 del 4 marzo 2020.
[3] Si tratta dei seguenti Comuni:
1) **nella Regione Lombardia**: *a)* Bertonico; *b)* Casalpusterlengo; *c)* Castelgerundo; *d)* Castiglione D'Adda; *e)* Codogno; *f)* Fombio; *g)* Maleo; *h)* San Fiorano; *i)* Somaglia; *l)* Terranova dei Passerini.
2) **nella Regione Veneto**: *a)* Vò.
[4] Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 ha disciplinato la sospensione dei versamenti e degli adempimenti nei Comuni della cd. *zona rossa* individuati inizialmente con d.p.c.m. 23 febbraio 2020 e poi trasfusi nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020. La sospensione disciplinata con il Decreto MEF 24 febbraio 2020 è stata commentata con la nostra circolare prot. n. RNS F15 del 28 febbraio 2020.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop

sostituti d'imposta di non "operare" le ritenute alla fonte sui suddetti redditi per il periodo di sospensione tra il 21 febbraio 2020 e 31 marzo 2020 (i sostituiti percepiranno pertanto il reddito al lordo delle ritenute).
Le novità introdotte con riferimento all'art. 8 del D.L. n. 9/2020 dal citato art. 61 del decreto prevedono:

- l'eliminazione del riferimento alla sospensione dei versamenti di cui all'art. 29 (che disciplina le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). I versamenti di tali ritenute non sono pertanto più sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020)

- l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari della sospensione dei versamenti.

Su tale ultimo punto, il comma 2 dell'art. 61 prevede, infatti, che le sospensioni previste dall'art. 8, comma 1, del Decreto-legge n. 9/2020 come vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto, si applicano oltre che ai soggetti operanti nel settore turistico-alberghiero anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Ricostruendo, dunque, le sospensioni alla luce delle modifiche introdotte con i commi 1 e 2 dell'art. 61 del decreto, le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero nonché i soggetti individuati nell'elenco dalla lett. a) alla lett. r), possono accedere alle seguenti misure di sospensione:

- dei versamenti **delle ritenute alla fonte** operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e art. 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 per il periodo **2 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020**;
- degli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi** per l'assicurazione obbligatoria **per il periodo 2 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020**

Limitatamente alle imprese del settore turistico-alberghiero dei Comuni della cd. *zona rossa*, queste ultime, come sopra precisato, **per il periodo tra il 21 febbraio al 31 marzo 2020 non "operano" le ritenute alla fonte.**

Per tali soggetti operanti nel settore turistico-alberghiero e negli altri settori elencati dalla lett. a) alla lett. r), il decreto prevede anche la **sospensione dei termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020**. In relazione all'IVA relativa alla liquidazione del mese di febbraio in scadenza il 16 marzo le imprese potrebbero aver deciso di avvalersi della proroga al 20 marzo dei termini di versamento (avendo il MEF anticipato la sospensione dei versamenti con il comunicato stampa n. 50 del 13 marzo 2020) sospendendo il versamento. In tal caso, tali soggetti anziché versare entro il 20 marzo potrebbero accedere all'ulteriore sospensione disposta con la norma in commento.

Ripresa dei versamenti sospesi

Il comma 4 dell'art. 61 del decreto disciplina poi la ripresa dei versamenti sospesi.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop

È infatti previsto che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 61 del decreto e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, vale a dire:

- [*ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del decreto*] i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alla fonte sospesi per le imprese operanti nei **nuovi settori** elencati dalla lett. a) alla lett. r) per il periodo dal **2 marzo al 30 aprile 2020**;
- [*ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.L. n. 9/2020*] i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alla fonte sospesi per le imprese operanti nel **settore turistico-alberghiero** per il periodo dal **2 marzo al 30 aprile 2020**;
- [*ai sensi del comma 3 dell'art. 61 del decreto*] i versamenti dell'**IVA** sospesi per le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e nei nuovi settori dalla lett. a) alla lett. r) **in scadenza nel mese di marzo 2020**.

sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Infine, con specifico riferimento alle **federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche** (di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 61 del decreto), la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è prevista **fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile)**. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 62 – *Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*

L'art. 62 prevede una generale sospensione degli adempimenti di natura tributaria nonché una modulazione delle sospensioni dei versamenti basata su limiti dimensionali riservata alle imprese e ai lavoratori autonomi.

Sospensione degli adempimenti tributari

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini per gli **adempimenti tributari** che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, ad esempio:

- Trasmissione telematica del Modello IVA2020 per l'anno 2019;
- Comunicazione LIPE 1° trimestre 2020

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop

- Modelli Intrastat

Nel novero degli adempimenti tributari sospesi non rientrano i versamenti e l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Resta, invece, confermata la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riguardo ai termini relativi alla **dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ([5])** di conseguenza si ritiene che anche il termine di cui al comma 3 del citato art.1. relativo alla certificazione unica sia confermato al 31 marzo 2020.

Sospensione per imprese e lavoratori autonomi

L'**art. 62, comma 2**, prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (quindi solo per imprese e lavoratori autonomi) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per periodi coincidenti con l'anno solare il riferimento è al 2019), la sospensione dei **versamenti da autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** ~~e~~ relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli **articoli 23** (reddito di lavoro dipendente) e **24** (redditi assimilati a quelli di lavoro) del D.P.R. n. 600/1973 e alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale** operate in qualità di sostituti d'imposta
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 3 dell'art. 62** prevede inoltre che la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (quindi imprese e lavoratori autonomi) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Soggetti con sedi nei comuni della cd. zona rossa individuati allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei **comuni della c.d. *zona rossa*** individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 ([6]), restano ferme le disposizioni già previste dall'**art. 1 del decreto MEF del 24 febbraio 2020** ([7]) che prevedono la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del

[5] Si rinvia alla nostra circolare prot. n. RNS F17 del 4 marzo 2020.

[6] Si tratta dei seguenti Comuni:
1) **nella Regione Lombardia**: *a)* Bertonico; *b)* Casalpusterlengo; *c)* Castelgerundo; *d)* Castiglione D'Adda; *e)* Codogno; *f)* Fombio; *g)* Maleo; *h)* San Fiorano; *i)* Somaglia; *l)* Terranova dei Passerini.
2) **nella Regione Veneto**: *a)* Vò.

[7] Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 ha disciplinato la sospensione dei versamenti e degli adempimenti nei Comuni della cd. *zona rossa* individuati inizialmente con d.p.c.m. 23 febbraio 2020 e poi trasfusi nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020. La sospensione disciplinata con il Decreto MEF 24 febbraio 2020 è stata commentata con la nostra circolare prot. n. RNS F15 del 28 febbraio 2020.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**. Il decreto dispone che non si procede al versamento di quanto già versato (si rinvia alla prot. n. RNS F15 del 28 febbraio 2020).

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti

I versamenti sospesi **per le imprese e i lavoratori autonomi** (di cui al comma 2 e 3 dell'art. 62 sopra commentati) e **per i soggetti dei Comuni della cd. zona rossa** (che hanno fruito delle sospensioni del decreto MEF 24 febbraio 2020) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Il decreto dispone che non si procede al versamento di quanto già versato.

Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono, invece, effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e il 31 marzo 2020** non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 *(Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi*) e 25-bis *(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*) D.P.R. n. 600/1973, , da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti**,** che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Cordiali saluti.

Allegati:

- Artt. 60, 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
- Comunicato stampa n. 50 del 13 marzo 2020

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi
retenazionaleservizi@legacoop.coop